

# IL FINANZIAMENTO È TEMPORANEAMENTE NON RICHIEDIBILE

## FOGLIO INFORMATIVO PRESTITO BANCOPOSTA BUSINESS LINK ONLINE “CREDIMI SUBITO” (EROGATO DA CREDIMI S.P.A.)

Foglio Informativo relativo al mutuo chirografario per le ditte individuali garantito dal fondo di garanzia per le piccole e medie imprese erogato da Credimi S.p.A. (Società Erogante) in forza di specifico accordo intervenuto tra quest'ultima e Poste Italiane S.p.A. - Patrimonio BancoPosta, riservato alla propria clientela intestataria di un conto corrente BancoPosta da almeno 60 giorni con Internet Banking attivo.

**CONDIZIONI MASSIME IN VIGORE DAL 24 GIUGNO 2022 E VALIDE FINO A NUOVO AVVISO**

### INFORMAZIONI SULL'INTERMEDIARIO

Credimi S.p.A. (di seguito anche “Credimi” o “Finanziatore”)  
Sede legale e amministrativa: in Via Solferino n. 36, 20121 Milano  
P.IVA e C.F. 09171640965 - Iscritta al registro Imprese di Milano n° 09171640965  
Albo ex art. 106 TUB n°31013.6 - Capitale sottoscritto e versato Euro 5.338.241,92  
Telefono al quale il Cliente può rivolgersi per richiedere informazioni o per la conclusione del contratto: 800 195 195  
Indirizzo internet: [www.credimi.com](http://www.credimi.com);  
indirizzo di posta elettronica [credimi@legalmail.it](mailto:credimi@legalmail.it)

### DATI E QUALIFICA SOGGETTO INCARICATO DELL'OFFERTA FUORI SEDE/ A DISTANZA

Poste Italiane S.p.A. – Patrimonio BancoPosta.  
Poste Italiane informa che il Patrimonio BancoPosta è destinato esclusivamente all'esercizio dell'attività di BancoPosta costituito da Poste Italiane S.p.A. ai sensi dell'art. 2 commi 17 *octies* e ss. del decreto legge 29 dicembre 2010 n. 225 convertito in legge con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2011 n. 10. Poste Italiane S.p.A. – Patrimonio BancoPosta, promuove e colloca il prodotto “Credimi Subito” in virtù del rapporto di collaborazione con Credimi senza vincoli di esclusiva e senza costi aggiuntivi per il cliente.  
Sede Legale: Viale Europa 190, 00144 Roma [www.poste.it](http://www.poste.it) (di seguito anche “Poste Italiane”).  
Per ogni informazione utile, o per richiedere Assistenza, il Cliente può contattare il Servizio Clienti al numero verde 800.160.000 (servizio disponibile dal lunedì al sabato dalle 8.00 alle 20.00)

### CHE COSA È CREDIMI SUBITO, IL MUTUO CHIROGRAFARIO PER DITTE INDIVIDUALI GARANTITO DAL FONDO GARANZIA PMI L. 662/96: CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DELL'OPERAZIONE

Il mutuo chirografario è un finanziamento avente durata di 5 (cinque) anni (con periodo di pre-ammortamento e ammortamento) destinato a soddisfare esigenze di liquidità correlate all'attività aziendale ovvero a sostenere i programmi di investimento e sviluppo delle imprese (il “Finanziamento”). Il Finanziamento è definito chirografario perché non è assistito da garanzie reali (ipoteca, pegno).

Il cliente rimborsa il Finanziamento con il pagamento periodico di rate, comprensive di capitale e interessi, secondo un tasso variabile. Le rate sono trimestrali.

L'erogazione del Finanziamento da parte del Finanziatore è subordinata al rilascio della garanzia da parte del Fondo di Garanzia per le PMI – Legge 662/96 e successive modifiche.

Il Fondo di Garanzia per le PMI è un fondo patrimoniale costituito dallo Stato italiano ai sensi della Legge 662/96 e gestito da Banca del Mezzogiorno - Mediocredito Centrale S.p.A., che fornisce garanzie escutibili a prima richiesta, al fine di agevolare l'accesso al credito delle micro e piccole/medie Imprese (le “PMI”) in possesso dei requisiti stabiliti dalla normativa stessa.

#### Copertura della garanzia

Il Finanziamento è assistito da garanzia a prima richiesta:

- qualora il Finanziamento sia concesso per esigenze di liquidità, in misura dell' 80% dell'importo del Finanziamento, entro un importo massimo della garanzia pari a 5 milioni di Euro per le imprese che rientrano nelle fasce 3, 4 e 5 del modello di valutazione adottato dal Fondo di Garanzia (il “Modello di Valutazione”). Per le imprese che rientrano nelle fasce 1 e 2 di cui al Modello di Valutazione, fermo restando l'ammontare dell'importo massimo garantito, il valore della garanzia non potrà eccedere il 60% dell'importo del Finanziamento. Qualora, tuttavia, le imprese di cui alle fasce 1 e 2 (i) siano Nuove Imprese, come definite dal decreto del Ministero dello sviluppo economico del 6 marzo 2017 (il “Decreto 2017”) e/o (ii) beneficino di un Finanziamento di importo ridotto secondo quanto stabilito dal Decreto 2017, la garanzia sarà comunque riconosciuta nella misura dell'80%;
- qualora il Finanziamento sia concesso per esigenze connesse al sostegno alla realizzazione di investimenti, nella misura dell'80% dell'importo del Finanziamento entro il massimale di 5 milioni di Euro, indipendentemente dalla fascia di appartenenza di cui al Modello di Valutazione;
- qualora, invece, il Finanziamento sia concesso al fine di supportare investimenti riguardanti l'efficiamento energetico o la diversificazione della produzione, la copertura della garanzia:
  - a) sarà pari al 90% dell'importo del Finanziamento;
  - b) avrà un massimale di euro 5 milioni;

c) sarà gratuita per le società imprese, localizzate in Italia, che operino in uno o più dei settori o sottosectori particolarmente colpiti di cui all'allegato I alla Comunicazione della Commissione europea 2022/C131 I/01 recante "Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina".

L'importo massimo finanziabile non può essere superiore al maggiore tra i seguenti elementi: (i) il 15 per cento del fatturato annuo totale medio degli ultimi tre esercizi conclusi come risultante dai relativi bilanci o dalle dichiarazioni fiscali; qualora l'impresa abbia iniziato la propria attività successivamente al 31 dicembre 2019, si fa riferimento al fatturato annuo totale medio degli esercizi effettivamente conclusi; (ii) il 50 per cento dei costi sostenuti per l'energia nei dodici mesi precedenti il mese della richiesta di finanziamento inviata dall'impresa beneficiaria al soggetto finanziatore.

**A cosa serve:** il Finanziamento è destinato a soddisfare le esigenze di liquidità correlate all'attività aziendale (ad esempio pagamento fornitori) ovvero a sostenere i programmi di investimento e sviluppo delle imprese.

#### Rischi del Finanziamento

Considerato che il Finanziamento è a **tasso variabile**, il rischio principale è che il tasso di interesse possa variare a scadenze prestabilite rispetto al tasso di partenza secondo le oscillazioni del parametro di riferimento, con la conseguenza di un imprevedibile aumento dell'importo delle rate.

Qualora il cliente non rispetti le prescrizioni e i vincoli definiti dalla normativa di riferimento (<https://www.fondidigaranzia.it/normativa-e-modulistica/normativa-di-riferimento/>), la garanzia del Fondo può essere, su disposizione del soggetto gestore, revocata, con facoltà per Credimi di recedere dal contratto. Il recesso esercitato da Credimi obbliga il cliente a rimborsare immediatamente a Credimi tutto il capitale, qualsiasi importo erogato nonché gli interessi ed ogni altra somma dovuta ai sensi del contratto.

In caso di ritardi o mancati pagamenti, gli importi insoluti saranno maggiorati degli interessi, a seconda dei casi, per ritardo concordato o non concordato calcolati al tasso indicato nel documento di sintesi. Al cliente, inoltre, potranno essere addebitate spese di insoluto e, a seconda dei casi, spese di gestione del ritardo concordato o non concordato, nonché spese di recupero crediti nella misura indicata nel documento di sintesi.

Oltre a dover corrispondere a Credimi gli interessi e le spese sopra indicati, il ritardato o il mancato pagamento di rate del Finanziamento comporta il rischio per il cliente di essere segnalato nella Centrale dei Rischi di Banca d'Italia e in Sistemi di Informazione Creditizia. Tali segnalazioni possono rendere più difficile per il cliente l'ottenimento del credito anche attraverso altri Intermediari.

**A chi si rivolge:** il Finanziamento è riservato alle imprese iscritte nel Registro delle Imprese come "ditte individuali", che hanno un'anzianità costitutiva di almeno 30 (trenta) mesi, che abbiano redatto 2 (due) dichiarazioni fiscali e siano titolari di un conto corrente BancoPosta da almeno 60 (sessanta) giorni con Internet Banking attivo. Tali imprese inoltre devono avere un codice ATECO considerato ammissibile dal Fondo di Garanzia ed operare in Italia. Per l'esatta individuazione dei requisiti necessari per l'accesso alla garanzia, dei settori economici ammessi, delle limitazioni agli investimenti materiali e immateriali nonché delle altre operazioni si rimanda al regolamento del **Fondo di Garanzia per le PMI Legge 662/96 e successive modifiche**, alle circolari operative, ai chiarimenti operativi e alle modalità operative disponibili sul sito internet del Fondo di Garanzia (<https://www.fondidigaranzia.it/>). Essendo destinato esclusivamente alle ditte individuali, non possono pertanto richiedere il Finanziamento i consumatori, vale a dire le persone fisiche che agiscono per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta.

#### Per saperne di più è possibile consultare:

- la Guida della Banca d'Italia "La Centrale dei rischi in parole semplici" disponibile sul sito [www.bancaditalia.it](http://www.bancaditalia.it), sul sito di Credimi S.p.A. [www.credimi.com](http://www.credimi.com), sezione "Trasparenza" e sul sito [www.poste.it](http://www.poste.it), sezione "Trasparenza Bancaria".
- lo specifico tasso effettivo globale medio (TEGM) previsto dall'Art.2 della Legge n.108/96 (c.d. "Legge Antiusura") disponibile sul sito di Credimi S.p.A. [www.credimi.com](http://www.credimi.com), sezione "Trasparenza" e su [www.poste.it](http://www.poste.it), sezione "Trasparenza Bancaria".

## CONDIZIONI ECONOMICHE

### QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

#### Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)

A titolo puramente indicativo si forniscono gli esempi del Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG) calcolati sui tassi annuali di interesse con riferimento all'anno commerciale divisore 360

Importo	Durata (anni)	Tan	TAEG
€ 100.000,00	5	11,0%	15,80%

I parametri e i tassi sono riferiti alla data dell'ultima rilevazione riportata nel presente documento e soggetti a possibili variazioni future. Il TAEG indicato è stato calcolato sulla base dell'anno commerciale (360 giorni) considerando, come previsto dalle condizioni economiche del prodotto, il solo tasso (che, come previsto dalla normativa, tiene conto della copertura dei costi di istruttoria e di gestione dell'operazione finanziaria) e l'imposta sostitutiva pari allo 0,25%.

Mutuo a tasso variabile: 15,80% (tasso massimo; il TAEG effettivo è determinato in funzione della rischiosità del cliente).

Per i mutui a tasso variabile il TAEG ha un valore meramente indicativo. Le condizioni applicate ad ogni singolo cliente sono riportate nel Documento di Sintesi (frontespizio del contratto).

	VOCI	DESCRIZIONE
	<b>Importo finanziabile</b>	- minimo: 15.000 €; - massimo: 1.500.000 €.
	<b>Durata</b>	Il periodo di restituzione del finanziamento è pari a <b>5 (cinque)</b> anni e si compone di: • Rata zero: decorrente dalla data di erogazione fino alla fine del trimestre solare di erogazione; • 1 anno di preammortamento; • 4 anni di ammortamento.
<b>TASSI</b>	<b>Tasso di interesse nominale annuo</b>	<b>Tasso variabile:</b> parametro di indicizzazione Euribor 3 mesi a cui si aggiunge lo Spread calcolato sulla base del <i>rating</i> attribuito da Credimi al cliente Esempio: con un tasso finito di mutuo indicizzato all'Euribor 3 mesi (calcolato sulla base della media del trimestre precedente) può applicarsi uno <i>Spread</i> massimo di 11% (lo <i>Spread</i> effettivo è funzione della rischiosità della società finanziata).
	<b>Parametro di indicizzazione / riferimento</b>	Euribor a 3 (tre) mesi calcolato sulla base della media del trimestre precedente moltiplicato per il coefficiente 360/360. Qualora l'Euribor assuma un valore negativo, lo stesso sarà convenzionalmente considerato pari a zero: il tasso di interesse sarà quindi pari allo <i>Spread</i> fino a quando l'Euribor non assumerà un valore superiore a zero.
	<b>Spread massimo</b>	11%
	<b>Tasso di interesse applicabile dalla data di erogazione del Finanziamento</b>	11%. Tale interesse (pari allo <i>Spread</i> ) è calcolato sull'importo del Finanziamento e trattenuto da Credimi al momento dell'erogazione fino alla data di inizio del pre-ammortamento.
	<b>Tasso di interesse di preammortamento</b>	Pari al tasso di interesse nominale annuo
	<b>Tasso di ritardo concordato</b>	Il tasso di interesse pari al Euribor3M + <i>Spread</i> applicato alla rata oggetto di ritardato pagamento per i giorni di effettivo ritardo.
	<b>Tasso di ritardo non concordato (tasso di mora)</b>	Il tasso di interesse pari al Euribor3M + <i>Spread</i> + 10% applicato alla rata oggetto di ritardato pagamento per i giorni di effettivo ritardo.
<b>SPESE</b>	<b>Spese per la stipula del contratto: commissioni di erogazione trattenuta da Credimi al momento dell'erogazione</b>	Fino ad un massimo del 14% dell'importo finanziato Tali commissioni si dividono in due componenti: <b>Commissioni di attivazione Finanziamento</b> fino ad un massimo del 10% dell'importo finanziato in linea capitale, che includono i costi di censimento del cliente, i costi di istruttoria relativi al Finanziamento, i costi di ottenimento della provvista e i costi per il supporto nella predisposizione della richiesta di garanzia al Fondo di Garanzia per le PMI e l'eventuale costo di quest'ultima (come previsto dal Fondo di Garanzia per le PMI); <b>Commissioni di gestione Finanziamento</b> fino ad un massimo del 4% dell'importo finanziato in linea capitale che includono a titolo esemplificativo: la remunerazione della provvista, i costi di monitoraggio del credito e della garanzia.
	<b>Spese per invio/messa a disposizione delle comunicazioni</b>	<b>Online</b> Gratuito <b>Cartaceo</b> Euro 5,00 a comunicazione
	<b>Ritardo concordato</b>	<b>Spese di gestione ritardo:</b> fino a un massimo del 1% dell'importo della rata per ciascun mese, o frazione di mese, di ritardo.
	<b>Ritardo non concordato</b>	<b>Spese di gestione ritardo:</b> fino a un massimo di 1,5% dell'importo anticipato per ciascun mese, o frazione di mese, di ritardo. <b>Spese di recupero crediti:</b> se il cliente non paga la rata, Credimi, in mancanza di un accordo tra le parti entro 30 (trenta) giorni dalla data di scadenza della stessa, sarà costretta ad intraprendere iniziative legali per il recupero del proprio credito. In tal caso Credimi addebiterà al cliente le spese di gestione del ritardo, gli interessi di ritardo non concordato, ed il 5% del valore del capitale residuo dovuto a titolo di spese di recupero del credito, fino ad un massimo di 5.000 € complessivi.
	<b>Canone di utilizzo della piattaforma di Credimi</b>	Gratuito
	<b>Commissione in caso di estinzione anticipata</b>	Fino ad un massimo del 2% del Debito Residuo (come di seguito definito), da cui viene dedotta la quota parte delle commissioni di gestione Finanziamento non maturate.
	<b>PIANO DI AMMORTAMENTO</b>	<b>Tipo di ammortamento</b> Progressivo ("francese"), ovvero a rata costante. <b>Tipologia di rata</b> • Rata Zero e Pre-ammortamento: solo interessi • Ammortamento: capitale ed interessi <b>Periodicità delle rate</b> Trimestrale

Non sono previste ulteriori spese in relazione alle comunicazioni periodiche e per la gestione del rapporto.

Prima della conclusione del contratto si invita a prendere visione del documento di sintesi e del piano di ammortamento personalizzato allegato al contratto di Finanziamento.

## TEMPI DI EROGAZIONE

<b>Durata dell'istruttoria</b>	Il tempo massimo che può intercorrere tra la richiesta di Finanziamento e la stipula del contratto è pari a 90 (novanta) giorni.
<b>Disponibilità dell'importo</b>	L'erogazione del Finanziamento è condizionata alla comunicazione per iscritto dell'ammissione alla garanzia da parte del Fondo di Garanzia. Il Finanziamento è erogato entro il termine di 15 (quindici) giorni successivi alla data di stipula del contratto di Finanziamento ovvero, se più recente, di comunicazione di ammissione alla garanzia da parte del Fondo Garanzia, ovvero in data successiva per accordo fra le parti.

## ESTINZIONE ANTICIPATA, CHIUSURA RAPPORTO E RECLAMI

### Estinzione anticipata

Il cliente, previa comunicazione scritta a Credimi con almeno 30 (trenta) giorni di preavviso potrà, su base volontaria, effettuare il rimborso anticipato, in tutto o in parte, del Finanziamento in linea capitale e interessi – ivi inclusi quelli moratori eventualmente applicati – a condizione che:

- in caso di **estinzione totale** siano versate a Credimi le somme alla stessa dovute, pari alla sommatoria delle quote capitale residue e degli interessi maturati e non pagati (di seguito anche "Debito Residuo") maggiorate di una **commissione del 2%**, a cui viene dedotta la quota parte delle commissioni di gestione Finanziamento non maturate (calcolate sulla base della durata residua del Finanziamento). Di seguito la formula esemplificativa per il calcolo del costo di rimborso anticipato:

$$\bullet \text{ Importo restituzione} = (\text{Debito residuo} \times 1,02) - \frac{(\text{importo finanziato} \times [\text{\$CommGest}] \times \text{trimestri residui})}{21}$$

dove:

- 21 sono le rate totali di rimborso del Finanziamento, di cui 1 rata zero, 4 rate trimestrali relative al periodo di preammortamento e 16 rate trimestrali relative al periodo di ammortamento;
  - (Debito Residuo X 1,02) è pari al 100% dell'importo del Debito Residuo maggiorato della commissione pari al 2% sullo stesso importo;
  - trimestri residui rappresentano il numero delle rate non pagate dal cliente alla data di richiesta del rimborso anticipato.
- in caso di **estinzione anticipata parziale**, questa deve essere effettuata per un minimo di Euro 5.000 e suoi multipli e sono versate a Credimi le somme alla stessa dovute pari alla sommatoria delle quote di capitale e degli interessi maturati e non pagati oggetto di estinzione parziale, maggiorate di una commissione del 2%.

## PORTABILITÀ DEL MUTUO

Nel caso in cui, per rimborsare il Finanziamento, si ottenga un nuovo finanziamento da un'altra banca/intermediario, il cliente che sia una micro-impresa, come definita dall'art. 1, comma 1, lett. t), del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 11, non deve sostenere neanche indirettamente alcun costo (ad esempio commissioni, spese, oneri o penali). Il nuovo contratto mantiene i diritti e le garanzie precedenti.

## DECADENZA DAL BENEFICIO DEL TERMINE E RISOLUZIONE

Credimi avrà diritto di dichiarare la decadenza dal beneficio del termine, ai sensi dell'art. 1186 del codice civile nel caso in cui il cliente sia divenuto insolvente.

Credimi avrà diritto di dichiarare risolto il contratto, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1456 del codice civile nel momento in cui il cliente riceva comunicazione scritta da parte di Credimi di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa:

- (i) nel caso di ritardo non concordato nel pagamento di una rata superiore a 30 (trenta) giorni ovvero un ritardo superiore a 15 (quindici) giorni per 3 rate consecutive, ovvero nel caso in cui il cliente ha violato uno o più degli obblighi di cui all'articolo 6 del contratto;
- (ii) nel caso di difformità della reale situazione giuridica, economica e finanziaria, patrimoniale del cliente rispetto a quella risultante dalla documentazione consegnata, o che sarà consegnata dal cliente, anche periodicamente, a Credimi;
- (iii) al verificarsi di eventi atti a pregiudicare in maniera rilevante la situazione economica, finanziaria, patrimoniale od operativa del cliente e tali da pregiudicare la capacità del cliente di rimborsare regolarmente e puntualmente il Finanziamento;
- (iv) nel caso di incompletezza o non veridicità delle dichiarazioni e garanzie rilasciate dal cliente ai sensi dell'articolo 5 del contratto e tali da pregiudicare la capacità del cliente di rimborsare regolarmente e puntualmente il Finanziamento.

Resta fermo che il Finanziatore potrà esercitare l'azione di risoluzione del contratto in ogni altro caso ai sensi dell'articolo 1453 del codice civile.

## RECESSO

Credimi ha il diritto di recedere dal contratto di Finanziamento nei seguenti casi:

- a) se il cliente ha destinato, anche solo in parte, il mutuo a scopi diversi da quelli per i quali lo stesso è stato concesso;
- b) se sono stati promossi a carico del cliente atti ingiuntivi, esecutivi o conservativi o lo stesso è divenuto insolvente per qualsiasi motivo od evento (solo a titolo esemplificativo, possono considerarsi motivi di recesso: l'elevazione di protesti, la richiesta di ammissione o comunque l'apertura di procedure concorsuali, l'avvio di piani di risanamento ex art. 182-bis del Regio Decreto n. 267/1942 - la Legge Fallimentare o di procedure aventi effetti analoghi a quelli delle procedure concorsuali, segnalazione a sofferenza presso la Centrale Rischi della Banca d'Italia);
- c) se la rivalsa in ordine alle somme a qualsiasi titolo versate per conto del cliente trova impedimento in disposizioni di legge;
- d) al venir meno, per qualsiasi motivo, della garanzia del Fondo di Garanzia;
- e) in caso di condanne penali a carico degli amministratori del cliente per fattispecie di reato rilevanti per lo svolgimento delle attività imprenditoriali del cliente;
- f) se il cliente è posto in liquidazione volontaria, ovvero cessa l'attività imprenditoriale;
- g) se il cliente non registra il bilancio presso la Camera di Commercio entro il 30 giugno dell'anno successivo alla chiusura contabile;
- h) nel caso in cui il rapporto tra la rata fissa del presente Finanziamento (nel periodo di ammortamento) e l'EBITDA (come definito nell'articolo 8 del contratto sia superiore al 50%;
- i) nel caso in cui il rapporto tra utilizzato e accordato, utilizzando i dati ricavabili dalla Centrale Rischi della Banca d'Italia, sia superiore al 100% per 3 (tre) mesi consecutivi;
- j) se il patrimonio netto diventa negativo.

## TEMPI MASSIMI DI CHIUSURA DEL RAPPORTO

Nel caso di scioglimento del contratto, la liquidazione del rapporto viene effettuata entro 15 (quindici) giorni dalla data di efficacia dello scioglimento.

## RECLAMI

Nel caso in cui sorga una controversia tra il cliente e Credimi, relative all'interpretazione ed applicazione del contratto di Finanziamento, il reclamo va inviato per iscritto all'ufficio reclami a mezzo posta raccomandata con R.R. all'indirizzo di Credimi S.p.A., Via Solferino, 36, Milano, c.a. Ufficio Reclami, o a mezzo posta elettronica alla casella reclami@credimi.com. Credimi deve rispondere entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento del reclamo.

Per eventuali contestazioni relative alle attività di promozione e collocamento del prodotto erogato da Credimi, il cliente può presentare il reclamo, anche mediante lettera raccomandata A/R indirizzata a Poste Italiane S.p.A. - Patrimonio BancoPosta - Gestione Reclami - Viale Europa, 190 - 00144 Roma; via fax al n. 06/59580160; per via telematica compilando lo specifico "Modulo di reclamo BancoPosta" disponibile sul sito [www.poste.it](http://www.poste.it), all'indirizzo PEC [reclami.bancoposta@pec.posteitaliane.it](mailto:reclami.bancoposta@pec.posteitaliane.it) utilizzando lo specifico "Modulo di reclamo BancoPosta" disponibile sul sito [www.poste.it](http://www.poste.it). Poste Italiane deve rispondere entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento del reclamo.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro il predetto termine di 60 (sessanta) giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario ("ABF"). Per sapere come rivolgersi all'ABF si può consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), chiedere presso le filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere all'ufficio reclami di Credimi al numero di telefono sopra riportato oppure a Poste Italiane. Per ulteriori informazioni sull'ABF, si può consultare la guida pratica sull'Arbitro Bancario Finanziario disponibile su [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), sul sito [credimi.com](http://credimi.com), sul sito [www.poste.it](http://www.poste.it), sezione "Trasparenza Bancaria" o presso gli Uffici Postali.

La presentazione del reclamo e l'eventuale ricorso all'ABF non privano comunque il cliente del diritto di adire l'autorità giudiziaria competente. A tal proposito, si evidenzia che al fine di adire l'autorità giudiziaria è necessario esperire preliminarmente il procedimento di mediazione di cui al D.Lgs.28/2010 e che, qualora sia stato presentato ricorso all'ABF nelle modalità indicate ai punti che precedono, il procedimento di mediazione si ha per attuato.

Ai fini della risoluzione stragiudiziale delle controversie e in relazione all'obbligo di cui al citato decreto di esperire il procedimento di mediazione prima di fare ricorso all'autorità giudiziaria, il cliente, Credimi e/o Poste Italiane possono anche ricorrere:

- al Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR; il Regolamento del Conciliatore Bancario Finanziario può essere consultato sul sito [www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it) o chiesto all'intermediario;
- oppure a un altro organismo iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia.

## LEGENDA ESPLICATIVA DELLE PRINCIPALI NOZIONI RIPORTATE NEL PRESENTE FOGLIO INFORMATIVO

Istruttoria	Pratiche e formalità necessarie all'erogazione del mutuo.
Nuove Imprese	I soggetti beneficiari costituiti o che hanno iniziato la propria attività non oltre tre anni prima della richiesta della garanzia del Fondo di Garanzia e non utilmente valutabili sulla base del modello di Valutazione.
Parametro di indicizzazione (per i mutui a tasso variabile)	Parametro di mercato o di politica monetaria preso a riferimento per determinare il tasso di interesse.
Piano di ammortamento	Piano di rimborso del mutuo con l'indicazione della composizione delle singole rate (quota capitale e quota interessi), calcolato al tasso definito nel contratto.
Piano di ammortamento "francese"	Il piano di ammortamento che prevede il pagamento di rate con una quota capitale crescente e una quota interessi decrescente. All'inizio verranno pagati maggiormente interessi; con la progressiva restituzione di capitale, l'ammontare degli interessi diminuisce e la quota di capitale aumenta.
Preammortamento	Periodo iniziale del mutuo nel quale le rate pagate sono costituite dalla sola quota interessi.
Quota capitale	Quota della rata costituita dall'importo del finanziamento restituito.
Quota interessi	Quota della rata costituita dagli interessi maturati.
Spread	Maggiorazione applicata ai parametri di riferimento o di indicizzazione.
Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)	Indica il costo totale del mutuo su base annua ed è espresso in percentuale sull'ammontare del finanziamento concesso. Comprende il tasso di interesse e altre voci di spesa, ad esempio spese di istruttoria della pratica e di riscossione della rata.
Tasso di interesse di preammortamento	Il tasso degli interessi dovuti sulla somma finanziata per il periodo che va dall'erogazione alla prima rata trimestrale.
Tasso di interesse nominale annuo	Rapporto percentuale, calcolato su base annua, tra l'interesse (quale compenso del capitale prestato) e il capitale prestato.
Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)	Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull'usura. Il cliente potrà consultare lo specifico Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) previsto dall'articolo 2 della legge n. 108/96 (c.d. "legge antiusura") sul sito internet <a href="http://www.credimi.com">www.credimi.com</a> alla sezione Trasparenza.
Tasso di ritardo non concordato (Tasso di mora)	Tasso applicabile in caso di ritardo non concordato del pagamento delle rate.
Trimestre solare	Si intende un periodo di tre mesi che termina il 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre.